



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 7, comma 7, con il quale si dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, individua gli Uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o Sottosegretari di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ne determina la composizione;

VISTA la legge 7 giugno 2001, n.150, recante "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante "*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 6, concernente gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'onorevole dottor Riccardo Fraccaro è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2018, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, onorevole dottor Riccardo Fraccaro, l'incarico per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'on. Guido Guidesi, il sen. dott. Vincenzo Santangelo e l'on. Simone Valente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole dottor Riccardo Fraccaro, è stata conferita la delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento, di riforme istituzionali e di democrazia diretta;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2018, con il quale si dispone che le funzioni di cui al medesimo decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Guido Guidesi, sen. dott. Vincenzo Santangelo e on. Simone Valente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013, concernente la definizione dei parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega di funzioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministri senza portafoglio, in attuazione dell'articolo 6, comma 13, del citato decreto 1° ottobre 2012;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, il limite massimo retributivo degli emolumenti a titolo di retribuzione, di indennità per l'incarico o di rimborso spese nell'ambito dei rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche statali;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che fissa, a decorrere dal 1° maggio 2014, in euro 240.000,00 annui lordi il limite massimo retributivo del personale pubblico e delle società partecipate;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014, concernente l'adozione del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018, concernente il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2018-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole dottor Giancarlo Giorgetti, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2018, concernente la determinazione dei limiti di spesa degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RILEVATA la complessità delle funzioni delegate in materia di rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta con le relative conseguenze sui carichi di lavoro e sulle responsabilità ricadenti sulle figure professionali specificamente individuate dal presente decreto;

RAVVISATA pertanto la necessità, in relazione alle esigenze di carattere organizzativo inerenti ai compiti e alle funzioni del Ministro, di prevedere un'articolazione delle strutture di diretta collaborazione diversa da quella prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, nonché una diversa attribuzione delle fasce di diretta collaborazione per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013, a ciò provvedendo nei limiti delle risorse assegnate con il decreto del Segretario generale 28 giugno 2018, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012;

SU PROPOSTA del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, con effetto dal 1° giugno 2018, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta (di seguito "Ministro") e, con effetto dal 13 giugno 2018, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Guido Guidesi, sen. dott. Vincenzo Santangelo e on. Simone Valente.

Art. 2

(Uffici di diretta collaborazione del Ministro)

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
 - a) Ufficio di Gabinetto;
 - b) Settore legislativo;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- c) Segreteria tecnica;
- d) Segreteria particolare;
- e) Ufficio stampa e portavoce del Ministro.

Art. 3

(Ufficio di Gabinetto)

1. All'Ufficio di Gabinetto è preposto il Capo di Gabinetto il quale coadiuva il Ministro, supportandone l'azione complessiva e collaborando nella predisposizione e aggiornamento del programma e delle direttive. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione, assicura il raccordo tra gli Uffici di diretta collaborazione e gli Uffici del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e del Dipartimento per le riforme istituzionali, nonché verifica gli atti da sottoporre all'esame e alla firma del Ministro.
2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra i consiglieri parlamentari, i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri, i magistrati o gli avvocati dello Stato.
3. Il Capo di Gabinetto si avvale, per lo svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro, del personale individuato nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 4

(Settore legislativo)

1. Il Settore legislativo provvede, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, alla consulenza giuridica e legislativa e alle attività di studio, progettazione ed elaborazione normativa.
2. Al Settore legislativo è preposto un Responsabile, nominato con decreto del Ministro tra gli appartenenti ai ruoli della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri, i magistrati o gli avvocati dello Stato.
3. Il Responsabile del Settore legislativo si avvale di personale individuato nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 5

(Segreteria tecnica)

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto, attività di analisi normativa, nonché funzioni di supporto tecnico al Ministro e sovrintende alle attività di monitoraggio e analisi dei lavori parlamentari, assicurando un costante dialogo con il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

dei Ministri, con le Amministrazioni di settore e con gli Uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al fine di verificare l'unitarietà della posizione del Governo in Parlamento.

2. La Segreteria tecnica provvede, altresì, alle attività di studio, consulenza e ricerca normativa disposte direttamente dal Ministro.

3. Alla Segreteria tecnica è preposto un Responsabile delle attività, nominato con decreto del Ministro tra gli appartenenti ai ruoli della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri, i magistrati o gli avvocati dello Stato.

4. Il Responsabile delle attività della Segreteria tecnica si avvale di personale individuato nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6

(Segreteria particolare)

1. La Segreteria particolare del Ministro, cui è preposto il Capo della Segreteria particolare, svolge, anche in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, attività di supporto alla organizzazione e al coordinamento degli impegni del Ministro, alla predisposizione e raccolta dei materiali per i suoi interventi e alla cura della sua corrispondenza personale.

2. Il Capo della Segreteria particolare è nominato, con decreto del Ministro, fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, con competenze adeguate all'incarico da svolgere, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

3. Il Capo della Segreteria particolare si avvale di personale individuato nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 7

(Ufficio stampa e portavoce del Ministro)

1. All'Ufficio stampa è preposto il Capo Ufficio stampa, il quale svolge anche le funzioni di portavoce del Ministro.

2. Il Capo Ufficio stampa e portavoce del Ministro opera in collegamento funzionale con l'Ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri; sovrintende alla rassegna quotidiana della stampa e delle agenzie di stampa e alle pubblicazioni curate dagli uffici di diretta collaborazione; in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, cura la comunicazione relativa all'attività del Ministro, i rapporti di carattere politico-istituzionale e le relazioni pubbliche del Ministro; promuove le iniziative di informazione istituzionale nelle materie di competenza del Ministro; provvede ai rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali e con l'opinione pubblica sia nelle materie di competenza del



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro sia in quelle relative alla posizione pubblica del medesimo; provvede, in coordinamento con i competenti Uffici di cui si avvale il Ministro e con quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'alimentazione dei siti internet.

3. Il Capo Ufficio stampa e portavoce del Ministro è nominato con decreto del Ministro tra operatori del settore dell'informazione, anche estranei alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione. Il Capo Ufficio stampa e portavoce del Ministro deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.

4. L'Ufficio stampa si avvale di personale individuato nell'ambito del contingente di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 8

(Segreteria dell'Ufficio di Gabinetto, del Settore legislativo e della Segreteria tecnica)

1. L'Ufficio di Gabinetto, il Settore legislativo e la Segreteria tecnica si avvalgono di un'unica Segreteria di Gabinetto, che assiste il Capo di Gabinetto, il Responsabile del Settore legislativo e il Responsabile delle attività della Segreteria tecnica nel disbrigo delle pratiche di competenza. Con provvedimento del Capo di Gabinetto, può essere individuato, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 9, comma 1, un coordinatore addetto di segreteria che sovrintende all'attività e ai compiti di segreteria.

Art. 9

(Personale)

1. In aggiunta alle figure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 è assegnato un contingente di personale non dirigenziale non superiore a 11 unità, tratto dalle categorie di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cinque delle quali possono essere scelte tra dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministeri ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Gli estranei alla pubblica amministrazione sono equiparati alla categoria A, posizione economica F 1, ovvero alla categoria B, posizione economica F5, con riferimento alle funzioni assegnate e in ragione dei requisiti professionali posseduti, e sono assunti con contratto individuale di lavoro di durata non superiore all'incarico governativo del Ministro.

2. Il Ministro può, inoltre, nominare sei esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, al fine di supportarlo nell'esercizio delle funzioni delegate, anche in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 10

(Disciplina degli incarichi)

1. La nomina, l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi nonché l'assegnazione del personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono disposti dal Ministro con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo, nonché in caso di cessazione dell'incarico del Ministro che li ha disposti, ferma restando la possibilità, con provvedimento di medesima natura, di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
2. Dalla data di cessazione, per qualunque motivo, dell'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione non sono più erogati al personale trattamenti ed emolumenti economici comunque correlati all'impiego presso i predetti Uffici.
3. Il servizio prestato presso gli Uffici di diretta collaborazione da dipendenti di pubbliche amministrazioni si intende prestato ad ogni effetto come servizio prestato nella amministrazioni di appartenenza.

Art. 11

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei responsabili e del personale degli Uffici di diretta collaborazione, determinato con decreto del Ministro, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove applicabili, è così articolato:
 - a) al Capo di Gabinetto è attribuita - in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza - un'indennità di diretta collaborazione, da corrispondere in dodici mensilità, in misura pari a euro 40.000,00 annui lordi;
 - b) l'incarico di Responsabile del Settore legislativo è a titolo gratuito;
 - c) al Responsabile delle attività della Segreteria tecnica è attribuita - in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza - un'indennità di diretta collaborazione in misura pari a euro 35.000,00 annui lordi;
 - d) al Capo della Segreteria particolare sono attribuiti un trattamento economico fondamentale pari a euro 65.000,00 annui lordi, nonché un'indennità di diretta collaborazione in misura pari a euro 35.000,00 annui lordi;
 - e) al Capo dell'Ufficio stampa e portavoce del Ministro sono attribuiti un trattamento economico fondamentale pari a euro 65.000,00 annui lordi, nonché un'indennità di diretta collaborazione in misura pari a euro 35.000,00 annui lordi;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

f) al personale non dirigenziale di cui all'articolo 9, comma 1, spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività e la qualità della prestazione individuale, determinata, con decreto del Ministro, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, in misura non superiore ai seguenti importi annui lordi:

- 1) euro 16.733,00 per tre unità, assegnate alla segreteria tecnica in considerazione della elevata qualificazione professionale nell'ambito dell'analisi legislativa;
- 2) euro 13.634,00 per tre unità;
- 3) euro 10.000,00 per cinque unità;

g) agli esperti di cui all'articolo 9, comma 2, ove a titolo oneroso, spetta un compenso onnicomprensivo, non superiore a euro 60.000,00 annui lordi ciascuno, da determinare con decreto del Ministro nel rispetto comunque del limite di spesa complessivo di euro 203.500,00 annui lordi.

Art 12

(Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato, on. Guido Guidesi)

1. Il Sottosegretario di Stato con delega di funzioni da parte del Ministro, on. Guido Guidesi, si avvale di una Segreteria particolare disciplinata dal presente articolo.
2. La Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, che opera alle sue dirette dipendenze, cura l'agenda e la corrispondenza privata, nonché i rapporti personali dello stesso con le istituzioni e altri soggetti pubblici e privati. Alla Segreteria è preposto il Segretario particolare del Sottosegretario, scelto fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Sottosegretario.
3. Al Segretario particolare è attribuito, con decreto del Sottosegretario di Stato, un trattamento economico complessivo composto dal trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera. a), numero 2), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013, nonché dall'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore a euro 27.540,00 annui lordi.
4. Il Sottosegretario di Stato si avvale, in aggiunta alla figura del Segretario particolare, di un Responsabile di area giuridico-legislativa, che lo supporta nell'attività di progettazione ed elaborazione normativa e che è nominato tra gli appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei Ministeri o della carriera prefettizia, per una durata non superiore all'incarico governativo del Sottosegretario di Stato. Al Responsabile di area giuridico-legislativa è attribuita - in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza - un'indennità di diretta collaborazione in misura pari a euro 34.000,00 annui lordi.
5. La segreteria, in aggiunta alla figura del Segretario particolare, si avvale in qualità di consigliere nelle materie giuridiche o economiche di una unità di personale non dirigenziale scelta tra gli appartenenti ai ruoli della presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Camere o dei Ministeri.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

6. All'unità di personale non dirigenziale di cui al comma 5 spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza, una indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario di Stato, a fronte della responsabilità, nonché degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, in misura non superiore a euro 15.000,00 annui lordi.

7. Il Sottosegretario di Stato può, inoltre, nominare tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, al fine di supportarlo nell'esercizio delle funzioni delegate.

8. A ciascuno degli esperti di cui al comma 7, spetta un compenso onnicomprensivo non superiore a euro 40.000,00 annui lordi, nel rispetto comunque del limite di spesa complessivo di euro 52.500,00 annui lordi.

9. La nomina, l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi nonché l'assegnazione del personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario sono disposte dal Sottosegretario con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo, nonché in caso di cessazione dell'incarico del Ministro o del Sottosegretario che li ha disposti, ferma restando la possibilità, con provvedimento di medesima natura, di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

10. Dalla data di cessazione, per qualunque motivo, dell'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione non sono più erogati al personale trattamenti ed emolumenti economici comunque correlati all'impiego presso i predetti Uffici.

Art 13

(Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato, on. Simone Valente)

1. Il Sottosegretario di Stato con delega di funzioni da parte del Ministro, on. Simone Valente, si avvale di una Segreteria particolare disciplinata dal presente articolo.

2. La Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, che opera alle sue dirette dipendenze, cura l'agenda e la corrispondenza privata, nonché i rapporti personali dello stesso con le istituzioni e altri soggetti pubblici e privati. Alla Segreteria è preposto il Segretario particolare del Sottosegretario, scelto fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Sottosegretario.

3. Al Segretario particolare è attribuito, con decreto del Sottosegretario di Stato, un trattamento economico complessivo composto dal trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera. a), numero 2), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013, nonché dall'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore a euro 22.000,00 annui lordi.

4. La segreteria si avvale, in aggiunta alla figura del Segretario particolare, di una unità di personale non dirigenziale, scelta tra gli appartenenti ai Ministeri o alla pubblica amministrazione con oneri



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

relativi al trattamento economico fondamentale a carico della stessa, alla quale spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza, una indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario di Stato, a fronte della responsabilità, nonché degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, in misura non superiore a euro 15.000,00 annui lordi.

5. Il Sottosegretario di Stato può, inoltre, nominare fino a tre esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, al fine di supportarlo nell'esercizio delle funzioni delegate.

6. Agli esperti di cui al comma 5, spetta un compenso onnicomprensivo non superiore a euro 50.000,00 annui lordi ciascuno, nel rispetto comunque del limite di spesa complessivo di euro 92.100,00 annui lordi.

7. La nomina, l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi nonché l'assegnazione del personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario sono disposte dal Sottosegretario con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo, nonché in caso di cessazione dell'incarico del Ministro o del Sottosegretario che li ha disposti, ferma restando la possibilità, con provvedimento di medesima natura, di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

8. Dalla data di cessazione, per qualunque motivo, dell'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione non sono più erogati al personale trattamenti ed emolumenti economici comunque correlati all'impiego presso i predetti Uffici.

Art. 14

(Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario di Stato, sen. dott. Vincenzo Santangelo)

1. Il Sottosegretario di Stato con delega di funzioni da parte del Ministro, sen. dott. Vincenzo Santangelo, si avvale di una Segreteria particolare disciplinata dal presente articolo.

2. La Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, che opera alle sue dirette dipendenze, cura l'agenda e la corrispondenza privata, nonché i rapporti personali dello stesso con le istituzioni e altri soggetti pubblici e privati. La Segreteria particolare, in base alle esigenze del Sottosegretario, può prestare altresì, in relazione alle funzioni delegategli dal Ministro, supporto in ambito giuridico, economico e nell'area della comunicazione politica. Alla Segreteria è preposto il Segretario particolare del Sottosegretario, scelto fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Sottosegretario.

3. Al Segretario particolare è attribuito, con decreto del Sottosegretario di Stato, un trattamento economico complessivo composto dal trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 6, comma 3, lettera. a), numero 2), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013, nonché dall'indennità di diretta collaborazione in misura non superiore a euro 24.000,00 annui lordi.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. La segreteria si avvale, in aggiunta alla figura del Segretario particolare, di un Responsabile di area giuridica o economica, che è nominato anche tra dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse dai Ministeri ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione assunto con contratto individuale di lavoro di durata non superiore all'incarico governativo del Sottosegretario di Stato.

5. Al Responsabile di area giuridica o economica spetta un trattamento economico fondamentale non superiore a euro 50.000,00 annui lordi, nonché una indennità di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario, per la produttività e la qualità della prestazione individuale, determinata con decreto del Sottosegretario di Stato, a fronte della responsabilità, nonché degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, in misura non superiore a euro 28.000,00 annui lordi.

6. Il Sottosegretario di Stato può, inoltre, nominare non più di 5 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, al fine di supportarlo nell'esercizio delle funzioni delegate.

7. Agli esperti, di cui al comma 6, sono attribuiti compensi, nel limite di spesa complessivo di euro 26.900 annui lordi, da ripartire secondo il numero di unità, il valore e la natura professionale della consulenza richiesta dal Sottosegretario.

8. Il Sottosegretario di Stato può, inoltre, assegnare alla segreteria una unità di personale non dirigenziale, appartenente ai ruoli dei Ministeri, in posizione di comando o fuori ruolo.

9. La nomina, l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi, nonché l'assegnazione del personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione del Sottosegretario sono disposte dal Sottosegretario con proprio decreto. I relativi atti cessano di avere effetto dal giuramento del nuovo Governo, nonché in caso di cessazione dell'incarico del Ministro o del Sottosegretario che li ha disposti, ferma restando la possibilità, con provvedimento di medesima natura, di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.

10. Dalla data di cessazione, per qualunque motivo, dell'assegnazione agli Uffici di diretta collaborazione non sono più erogati al personale trattamenti ed emolumenti economici comunque correlati all'impiego presso i predetti Uffici.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013.

2. Sono fatte salve le nomine e l'attribuzione dei relativi trattamenti economici già adottate dal Ministro ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2013.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 16
(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto fanno carico agli appositi stanziamenti del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 LUG. 2018

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Succ. n.

1614
07 AGO 2018

IL MAGISTRATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2290/2018.
Roma, 31-7-2018.
IL REVISORE

IL DIRIGENTE

no nemini,

MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO E LA DEMOCRAZIA DIRETTA

On. dott. Riccardo FRACCARO

in esecuzione del D. 17 giugno 2001

				LORDO DIPENDENTE					
				unità	Totale spesa annua				
CAPO DI GABINETTO									
stipendio		in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento erogato dall'Amministrazione di appartenenza viene attribuita un'indennità di diretta collaborazione pari ad € 40.000,00 annui lordi	scelto tra consiglieri parlamentari, ingegneri, ruoli della PCN o per Ministeri, magistrati, avvocati dello Stato						
posizione fissa									
emolumento di natura accessoria									
indennità diretta collaboraz.	40.000,00								
Totale				1	40.000,00				
RESPONSABILE DEL SETTORE LEGISLATIVO									
		a titolo gratuito	scelto tra dipendenti dei ruoli da Camera e Senato, direttore dei ruoli della PCN o per Ministero, magistrati, avvocati dello Stato						
emolumento di natura accessoria									
indennità diretta collaboraz.									
Totale						1	-		
RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DELLA SEGRETERIA TECNICA									
		in aggiunta al trattamento economico fondamentale in godimento erogato dall'Amministrazione di appartenenza viene attribuita un'indennità di diretta collaborazione pari ad euro 35.000,00 annui lordi	scelto tra dipendenti dei ruoli da Camera e Senato, direttore dei ruoli della PCN o per Ministero, magistrati, avvocati dello Stato						
emolumento di natura accessoria									
indennità diretta collaboraz.	35.000,00								
Totale						1	35.000,00		
CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE									
trattamento economico fondamentale	65.000,00	Trattamento economico fondamentale pari ad euro 65.000,00, nonché una indennità di diretta collaborazione pari ad euro 35.000,00	scelto tra persone anche straniere con competenze adeguate all'incarico da svolgere						
posizione fissa									
posizione variabile									
indennità diretta collaboraz.	35.000,00								
Totale				1	100.000,00				
CAPO EFFICIO STAMPA E PORTAVOCÈ DEL MINISTRO									
trattamento economico fondamentale	65.000,00	Trattamento economico fondamentale pari ad euro 65.000,00, nonché una indennità di diretta collaborazione pari ad euro 35.000,00	scelto tra operatori del settore dell'informazione, anche stranieri, iscritti all'Albo dei giornalisti						
indennità diretta collaboraz.	35.000,00								
Totale						1	100.000,00		
ESPERTI (a)									
compenso	203.500,00	A titolo gratuito o oneroso. Se a titolo oneroso spetta un compenso onnicomprensivo per un importo annuo lordo pro-capite non superiore a € 40.000,00, nel rispetto della spesa complessiva di € 203.500,00	anche estraneo alla pubblica amministrazione						
Totale				6	203.500,00				

SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

On. Guido GUIDESI

1 dicembre del 13 giugno 2013

			unità	LORDO DIPENDENTE
				Totale spesa annua
SEGRETARIO PARTICOLARE				
trattamento economico fondamentale	45.900,00	trattamento economico fondi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) punto 2) del DPR M. 10 maggio 2013 nonché una indennità di dir. collaborazione non superiore a euro 27.540,00 a 1		
indennità diretta collaboraz.	27.540,00			
Totale			1	73.440,00
RESPONSABILE DI AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA				
trattamento economico fondamentale	-	in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza una indennità di dir. collaborazione pari ad euro 34.000,00		
indennità diretta collaboraz.	34.000,00			
Totale			1	34.000,00
CONSIGLIERE NELLE MATERIE GIURIDICHE O ECONOMICHE				
trattamento economico fondamentale	-	in aggiunta al trattamento economico fondamentale erogato dall'Amministrazione di appartenenza una indennità di dir. collaborazione non superiore ad euro 15.000,00		
indennità diretta collaboraz.	15.000,00			
Totale			1	15.000,00
ESPERTI (3)				
compenso	52.500,00	per un importo annuo lordo pro-capite non superiore a € 40.000,00 nel rispetto del limite di spesa di euro 52.500,00		
Totale			3	52.500,00

CONTINGENTE:

NESSUNA UNITA' DI PERSONALE

	Totale spesa annua
Spesa complessiva LORDO DIPENDENTE	174.940,00
Oneri a carico Amministrazione	54.987,50
	119.952,50

SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Sen. Vincenzo SANTANGELO

a decorrere dal 15 giugno 2013

				unità	LORDO DIPENDENTE Totale spesa annua
SEGRETARIO PARTICOLARE					
trattamento economico fondamentale	45.900,00	trattamento economico fond. di cui art. 5, comma 3, lett. a) e par. 21 DPCM 19 maggio 2013 nonché una indennità di dir. collaborazione non superiore ad euro 24.000,00 a l.	anche estraneo alla P.A. scelto sulla base di un rapporto fiduciario		
indennità diretta collaboraz.	24.000,00				
Totale				1	69.900,00
RESPONSABILE DI AREA GIURIDICO/ECONOMICA					
trattamento economico fondamentale	50.000,00	trattamento economico fond. non superiore ad euro 50.000,00 a l. nonché una indennità di dir. collaborazione non superiore ad euro 28.000,00 a l.	non estraneo ai Ministeri o alla P.A.		
indennità diretta collaboraz.	28.000,00				
Totale				1	78.000,00
ESPERTI (5)					
compenso complessivo	26.900,00	compenso nel limite di spesa complessivo di euro 26.900,00 a l.	anche estraneo alla P.A.		
Totale				5	26.900,00
CONTINGENTE:		1 UNITA' DI PERSONALE DEI MINISTERI			
INDENNITA' DI DIRETTA COLLABORAZIONE:		1 unità			
					Totale spesa annua
Spesa complessiva LORDO DIPENDENTE					174.800,00
Oneri a carico Amministrazione					62.606,72
					112.193,28

SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

On. Simone VALENTE

a decorrere dal 13 giugno 2015

			unità	LORDO DIPENDENTE
				Totale spesa annua
SEGRETARIO PARTICOLARE				
trattamento economico fondamentale	45.900,00	trattamento economico fissa di cui all'art. 6, comma 1, lett.a) - punto 2) DPCM 19 maggio 2013 nonché una indennità di dir. collaborazione non superiore ad euro 22.000,00		
indennità diretta collaboraz.	22.000,00			
Totale			1	67.900,00

			unità	LORDO DIPENDENTE
ESPERTI (3)				
compenso	92.100,00	per un importo annuo lordo pro-capite non superiore a € 59.900,00 nel rispetto del limite massimo di spesa di euro 92.100,00 a f		
Totale			3	92.100,00

CONTINGENTE:

NON PIU' DI 1 UNITA' DI PERSONALE DEI MINISTERI O ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON ONERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE A CARICO DELLE STESSE

INDENNITA' DI DIRETTA
COLLABORAZIONE:

1 unità	15.000,00
---------	-----------

			N. unità	LORDO DIPENDENTE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE NON DIRIGENZIALE				Totale spesa annua
DIRETTA COLLABORAZIONE (incluse le unità di personale estraneo)		Ind. di diretta collaboraz. annuale per 12 mensilità		
PRIMA FASCIA	1 unità	15.000,00	1	15.000,00
Totale			1	15.000,00

		Totale spesa annua
Spesa complessiva LORDO DIPENDENTE		175.000,00
Oneri a carico Amministrazione		59.832,12
		234.832,12